

5 AGO 2024

L'Assistente

Ivana Maria MARCHIANDO PROCONIOLA (\*)

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Al N° 305 Vol 3

Ed Ha Assolto € 200,00

Allegato "A" all'atto costitutivo dell'Associazione "ASSOCIAZIONE ITAC"

## STATUTO

### TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

#### Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (di seguito anche semplicemente "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in materia di associazionismo è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITAC" (di seguito anche semplicemente "Associazione").

L'Associazione ha sede in [redacted], all'indirizzo di [redacted]. L'eventuale variazione della sede nell'ambito del Comune di [redacted] non comporta modifica statutaria. L'Associazione opera in prevalenza nella provincia di [redacted] oltre che in ambito nazionale e internazionale.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

#### Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione "associazione di promozione sociale"

A decorrere dalla istituzione del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dello stesso, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ITAC".

#### Articolo 3 - Scopi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale di cui alla lettera i), articolo 5, del Decreto Legislativo 117 del 2017: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

In particolare, l'Associazione persegue in via stabile e principale i seguenti scopi:

- ① promuovere e diffondere la cultura dell'Aquascaping;
- ① promuovere e diffondere la cultura dell'Acquariologia;
- ① favorire e sviluppare l'associazionismo e l'inclusione culturale nazionale ed internazionale.



#### Articolo 4 - Attività

Per perseguire gli scopi principali sopra dichiarati, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività :

- ⑩ organizzazione di corsi formativi aperti a tutti ;
- ⑩ partecipazione a manifestazioni culturali, civili, folcloristiche e sociali da chiunque promosse;
- ⑩ organizzazione di eventi, contest, manifestazioni, rassegne, eventi, spettacoli, concorsi e quant'altro sia connesso al mondo dell'Aquascaping e dell'Acquariologia;
- ⑩ realizzazione di iniziative di informazione e divulgazione nel settore dell'Aquascaping anche in collaborazione con enti di diversa natura che perseguono scopi affini.

L'Associazione potrà svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dallo stesso Codice.

Di seguito si riportano le attività secondarie e/o strumentali :

- ⑩ incentivazione di scambi culturali e gemellaggi culturali;
- ⑩ collaborazione con associazioni culturali e turistiche presenti sul territorio e non, anche aderendo ad organismi che perseguono scopi affini;
- ⑩ collaborazione con enti pubblici e privati, organismi, soggetti privati, enti del terzo settore ed enti internazionali che perseguono scopi affini;
- ⑩ svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione potrà, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, procedere a raccolte pubbliche di fondi nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

#### TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

##### Articolo 5 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

##### Articolo 6 - Associati

Come previsto dall'articolo 35, comma 1 e 1 bis, del Codice del Terzo Settore, Le Associazioni di Promozione Sociale sono enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di Promozione Sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra Sezione del medesimo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Possono quindi essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Articolo 7 - Procedura di ammissione**

Chiunque ne abbia interesse, ai fini dell'adesione all'Associazione, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, organo deputato a decidere sull'ammissione. Il richiedente, nella domanda di ammissione, deve impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda decidendo secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e comporta l'iscrizione nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere comunicato per iscritto, con motivazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. L'interessato, avverso tale provvedimento, può proporre appello all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrarsi per iscritto al Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti di minore età dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, il quale rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione a tutti gli effetti e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

#### **Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there are two distinct signatures, followed by a set of initials, then another signature, and finally a large, stylized signature at the bottom.



- ⑩ partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- ⑩ essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e parteciparvi;
- ⑩ esaminare i libri sociali mediante espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo che provvederà entro il termine di 15 (quindici) giorni presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo stesso.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel relativo libro, sempre che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, con l'eccezione del diritto di voto in Assemblea come disciplinato dall'articolo 16 che segue.

Gli associati hanno il dovere di:

- ⑩ adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione tutelandone il buon nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- ⑩ rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ⑩ versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, con l'eccezione del trasferimento per causa di morte, e non possono essere rivalutate.

#### Articolo 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- ⑩ recesso volontario; ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, con effetto immediato, mediante comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo;
- ⑩ mancato pagamento dell'eventuale quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 7 che precede.

L'associato può essere escluso per:

- ⑩ comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- ⑩ persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- ⑩ aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L'interessato, avverso tale provvedimento, può proporre appello all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrarsi per iscritto al Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in



Assemblea il diritto al contraddittorio. L'interessato si intende sospeso fino alla data di convocazione dell'Assemblea: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari in assenza del diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate né vanta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

#### Articolo 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione, in caso di utilizzo, dovrà iscrivere, in un apposito registro, i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione e entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.


Secondo l'art. 17 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione provvederà ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà, in



ogni caso, essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

#### TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

##### Articolo 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- ⑩ l'Assemblea degli associati;
- ⑩ il Consiglio Direttivo;
- ⑩ l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
- ⑩ l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

##### Articolo 13 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta motivata:

- ⑩ della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- ⑩ indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

In questi casi, il Presidente dell'Associazione dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, ciascun membro del Consiglio Direttivo dovrà provvedervi senza indugio.

La convocazione dovrà pervenire per iscritto agli associati tramite posta elettronica semplice almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è altresì validamente convocata con avviso affisso presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.





L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre gli argomenti all'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in tale sede.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

#### Articolo 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

L'Assemblea ordinaria:

- ⑩ approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- ⑩ approva il programma annuale o pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- ⑩ approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- ⑩ determina il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- ⑩ elegge i componenti dell'organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
- ⑩ elegge l'organo di revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore;
- ⑩ decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ammissione e di esclusione dall'Associazione;
- ⑩ approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ⑩ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali (articolo 28 del Codice del Terzo Settore) e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- ⑩ delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### Articolo 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

L'Assemblea straordinaria delibera:

- ⑩ sulle proposte di modifica dello Statuto;



Ⓞ in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### **Articolo 16 - L'Assemblea: regole di voto**

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel relativo libro e in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

L'associato minorenni può partecipare all'attività associativa in qualità di volontario e il diritto di voto sarà esercitato attraverso uno dei genitori o chi è incaricato di farne le veci, limitatamente al solo elettorato attivo; il diritto di voto verrà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima Assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età;

Le votazioni si svolgono a voto palese ovvero, in alternativa, qualora ne faccia richiesta almeno il 20 (venti) per cento dei presenti, a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali e per le votazioni riguardanti le persone si procede a scrutinio segreto.

#### **Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere e, se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro mandato scade con la prima Assemblea successiva al triennio di carica convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

#### **Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, funzionamento e voto**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno  $\frac{1}{3}$  (un terzo) dei Consiglieri.

A vertical column of handwritten signatures and a circular stamp on the right side of the page. At the top is a circular stamp with illegible text. Below it are several handwritten signatures in black ink, some appearing to be initials or full names, arranged vertically.



La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche a mezzo di posta elettronica semplice, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni a cui partecipano tutti i Consiglieri sono ugualmente valide, anche in difetto della convocazione formale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere presente più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si svolgono a voto palese con l'eccezione di quelle riguardanti le persone per le quali si procede a scrutinio segreto.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare:

- ⑩ redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ⑩ redige il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ⑩ redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ⑩ nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Artistico e il Tesoriere;
- ⑩ decide sulle domande di ammissione all'Associazione e sulla esclusione degli associati;
- ⑩ redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ⑩ decide l'eventuale quota associativa determinandone l'ammontare;
- ⑩ delibera la convocazione dell'Assemblea;
- ⑩ decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
- ⑩ cura la tenuta dei libri dell'Associazione;
- ⑩ delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;



- ⓐ adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti interni;
- ⓑ adotta tutti i provvedimenti ritenuti opportuni o necessari all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### Articolo 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il **legale rappresentante** dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la sua elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione; in particolare ha il compito di:

- ⓐ firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- ⓑ curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- ⓒ convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

#### Articolo 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- ⓐ dimissioni, rassegnate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- ⓑ revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, violazioni persistenti degli obblighi statuari e per ogni altro comportamento ritenuto lesivo degli interessi dell'Associazione;
- ⓒ sopraggunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 17 che precede;
- ⓓ perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'articolo 9 che precede.



Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati in precedenza, l'Assemblea provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi; nel caso di esaurimento dei non eletti saranno indette elezioni suppletive.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Qualora confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo corrente.

Nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri cessi dall'incarico, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione al fine di procedere a nuova elezione. Fino all'elezione dei nuovi, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 22 - Organo di controllo e organo di revisione**

L'organo di controllo dovrà essere obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni e con le competenze di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di revisione dovrà essere obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni e con le competenze di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

#### **Articolo 23 - Responsabilità degli organi sociali**

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

### **TITOLO V – I LIBRI SOCIALI**

#### **Articolo 24 - Libri sociali e registri**

L'Associazione è tenuta all'adozione:

- Ⓢ del libro degli associati;
- Ⓢ del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Ⓢ del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Ⓢ del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora nominati;
- Ⓢ del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### **TITOLO VI – NORME SUL PATRIMONIO E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO**

#### **Articolo 25 - Destinazione del patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 26 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- ⑩ quote associative;
- ⑩ contributi pubblici e privati;
- ⑩ donazioni e lasciti testamentari;
- ⑩ rendite patrimoniali;
- ⑩ attività di raccolta fondi;
- ⑩ rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- ⑩ proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice del terzo Settore;
- ⑩ ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

#### **Articolo 27 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo, alla fine di ogni esercizio, deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.

### **TITOLO VII – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

#### **Articolo 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del terzo Settore.

### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**



## Articolo 29 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Villaricca, 06/07/2024

Associato Fondatore Presidente Augusto Veneruso



Associato Fondatore Vice Presidente Piero Ballarini



Associato Fondatore Tesoriere: William Fantini



Associato Fondatore Segretario: Marino Varetto



Associato Fondatore Consigliere: Diego Marinelli



Associato Fondatore: Maria Teresa Peirano



Associato Fondatore: Luisa Franchino



